

Federazione Ciclistica Italiana
SETTORE NAZIONALE

DIRETTORI DI CORSA E DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE

Per i corsi dei Direttori di Organizzazione per corse professionistiche, valgono le norme approvate dal C.F. nella riunione del 27/11/2008 e dalla Giunta del CONI il, su proposta del CCP e del Settore D.C.O., qui di seguito allegate.

Federazione Ciclistica Italiana – Consiglio del Ciclismo Professionistico

NORME CONCERNENTI I DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE PER CORSE PROFESSIONISTICHE

Art.1

1. Il Direttore di Organizzazione è il soggetto preposto dall' Ente Organizzatore all'organizzazione ed allo svolgimento della gara.
2. Il Direttore di Organizzazione è il responsabile sul piano organizzativo del buon andamento della manifestazione ed il garante nei confronti delle autorità pubbliche e degli organi sportivi competenti dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti nonché dell'attuazione delle misure cautelari imposte dalle regole di comune diligenza e prudenza in materia di sicurezza.
3. L'esercizio dell'attività di Direttore di Organizzazione è subordinata all'iscrizione in un apposito elenco.
4. Il presente regolamento definisce il profilo professionale del Direttore di Organizzazione, ne individua i compiti e stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio di tale attività alle dipendenze degli Enti Organizzatori che organizzano gare riservate ai corridori professionisti

Art.2

1. E' istituito il ruolo dei Direttori di Organizzazione di Corse Professionistiche (classe 1 e superiori).
2. Possono essere iscritti nel Ruolo dei Direttori di Organizzazione coloro i quali sono in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità previste dal successivo Art. 4.
3. Per mantenere l'iscrizione nel Ruolo, i Direttori di Organizzazione devono mantenere annualmente i requisiti indicati nell'Art. 5.
4. Le funzioni di Direttore di Organizzazione svolte per conto di un Ente Organizzatore che organizza gare riservate a corridori professionisti possono essere affidate soltanto a coloro che siano iscritti nell'apposito Ruolo.

Art.3

1. Per essere iscritti nel Ruolo dei Direttori di Organizzazione è necessaria la presentazione di un'apposita domanda, obbligatoriamente corredata della documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 2.
2. La domanda deve essere presentata presso la Segreteria del Consiglio del Ciclismo Professionistico, nei termini e secondo le modalità annualmente stabilite con apposita delibera.

Art.4

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore di Organizzazione si consegue mediante la partecipazione ad appositi corsi tecnico-didattici, organizzati dal Consiglio del Ciclismo Professionistico con la collaborazione del Settore Nazionale Direttori di Corsa e di Organizzazione e del Centro Studi, ed il superamento di una esame conclusivo al termine di essi.

2.1. I concorrenti al Corso tecnico-didattico il candidato deve avere i seguenti requisiti:

- 2.1 cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte dell'Unione Europea;
- 2.2 età superiore ai 25 anni;
- 2.3 certificato medico di buona salute rilasciato dal medico di base;
- 2.4 i requisiti di cui al punto A e B dell'articolo 29 dello Statuto Federale
- 2.5 non aver superato i 55 anni.
- 2.6 essere in possesso del titolo di studio pari, almeno, alla licenza di scuola media inferiore.
- 2.7 essere iscritto nell'elenco dei Direttori di Organizzazione del Settore Nazionale Direttori di Corsa e di Organizzazione della F.C.I. ed avere diretto negli ultimi 2 anni almeno 5 gare nazionali o internazionali.
- 2.8 essere in possesso di un certificato rilasciato da istituti linguistici abilitati al rilascio di un certificato di partecipazione ad un corso base di lingua francese e o inglese (lingue ufficiali dell'UCI).

3. Il Settore Tecnico con la collaborazione del Settore Nazionale Direttori di Corsa e di Organizzazione, definisce ed aggiorna i criteri da seguire per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi ed individua le singole materie che devono formare oggetto di insegnamento.

4. Ai corsi di abilitazione il candidato deve essere presentato da un Ente Organizzatore associato al CCP.

5. Ogni qualvolta si organizza un corso di abilitazione lo stesso deve essere pubblicato sull'organo ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana e deve essere comunicato per conoscenza agli Enti Organizzatori.

Art.5

Il D.O. per mantenere l'iscrizione nel Ruolo il Direttore di Organizzazione del CCP deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. per il primo anno di attività essere tesserato come Direttore di Organizzazione del CCP, nel secondo anno di attività essere tesserato come D.O. del CCP e dirigere nel corso dell'anno almeno una gara nel Settore Professionistico.

1.1 Dopo 2 anni consecutivi di non esercizio del Ruolo la qualifica di D.O. del CCP decade e l'anno successivo potrà dirigere solo gare nazionali ed internazionali come D.O. della F.C.I.

1.2 per riottenere la qualifica di D.O. del CCP è necessario iscriversi ad un nuovo corso di abilitazione.

2. sono esonerati dai requisiti al punto 1. i D.O. del CCP in aspettativa in quanto in Ruolo come commissari di gara o dirigenti Federali Nazionali in situazione di incompatibilità secondo quanto previsto dallo Statuto federale.

3. il D.O. e' tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento del CCP anche se non ha i requisiti indicati al punto 1.

4. Annualmente il Ruolo dei D.O. del CCP viene aggiornato dalla segreteria del CCP di concerto con il Settore D.C.O.

5. La sopravvenuta perdita o comunque il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Ruolo in epoca successiva all'iscrizione medesima determina la decadenza dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dal Ruolo di colui che vi era stato iscritto.

